



COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

25030 Mairano (BS) – Piazza Marconi, 6
Tel. 030975122 - Fax: 0309975032
mail e pec: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
Codice Fiscale e Partita Iva 00855410171



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA AD “USO ASSOCIATIVO” DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA IV NOVEMBRE: CAMPO DA CALCIO IN ERBA E CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA - BENI STRUMENTALI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ nella residenza Municipale, il COMUNE DI MAIRANO (BS) C.F. 00855410171 (di seguito il “Comune”) rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, _____, nato a _____ il _____, che interviene in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, dichiarando di agire in suo nome e per conto del Comune stesso;

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica _____, C.F. _____ (di seguito “Associazione”), con sede legale pro tempore sita in _____, rappresentata dal Sig.ra/Sig. _____, nata/o a _____ il _____, residente _____ in _____ n.____, che interviene in questo atto in qualità di Rappresentante Legale pro tempore dell'Associazione;

PREMESSO CHE

1. L'Associazione ha natura sportiva dilettantistica e la sua attività comprende l'organizzazione e la gestione delle squadre del settore calcistico giovanile.
2. Il Comune è proprietario di impianti sportivi, ed in particolare di un campo da calcio in erba a 11 e di un campo da calcio in erba sintetica a 7, entrambi siti in via IV Novembre a Mairano e sono privi di rilevanza economica.
3. La concessione amministrativa oggetto della presente convenzione riguarda, al contempo, il patrimonio e la promozione dello sport a carattere associativo. Gli impianti in concessione sono infatti funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva calcistica.
4. Il competente Responsabile del Servizio, con avviso prot. n.____ del _____, pubblicato all'albo pretorio informatico e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, ha avviato una procedura di evidenza pubblica finalizzata ad individuare un'Associazione Sportiva Dilettantistica disponibile a sottoscrivere alle migliori condizioni una convenzione annuale per la concessione amministrativa ad uso associativo degli impianti oggetto della presente, per il periodo dal 01.08.2020 al 31.07.2021, riservando altresì la facoltà di rinnovare per pari durata la predetta convenzione, previo espresso atto del competente organo esecutivo dell'Ente, disponendo quindi la necessità di formulare entro il termine del _____ proposte esclusivamente migliorative del canone annuale minimo indicato nel predetto avviso.
5. Con Determinazione n.____ del _____ il Responsabile dell'Area Tecnica ha concluso il procedimento, individuando la migliore offerta.



COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

25030 Mairano (BS) – Piazza Marconi, 6
Tel. 030975122 - Fax: 0309975032
mail e pec: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
Codice Fiscale e Partita Iva 00855410171



Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione (di seguito la “convenzione”).

ART. 2 – Oggetto

Il Comune concede all’Associazione, la quale accetta, la gestione di quanto segue, per un anno ed a titolo esclusivo, dal **01.08.2020 al 31.07.2021**:

- impianto sportivo campo da calcio in erba a 11 e relative pertinenze, sito in via IV Novembre a Mairano (BS);
- impianto sportivo campo da calcio in erba sintetica a 7 e relative pertinenze, sito in via IV Novembre a Mairano (BS);
- beni strumentali mobili ed immobili elencati e descritti nell'allegato della presente convenzione (trattasi dei beni acquistati dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 16.12.2014).

Non è ammesso il tacito rinnovo della convenzione.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare per pari durata la presente convenzione, previo espresso atto del competente organo esecutivo.

ART. 3 – Verbali di consegna e rilascio

I rappresentanti delle Parti svolgeranno un sopralluogo per verificare le condizioni strutturali e lo stato di conservazione degli impianti sportivi e dei beni concessi in gestione all’inizio ed al termine della stessa. Di ogni operazione viene redatto processo verbale a cura di un funzionario comunale, sottoscritto dalle parti.

ART. 4 – Obblighi dell’Associazione

L’Associazione assume i seguenti obblighi:

- a) preservare il settore calcistico giovanile già esistente;
- b) versamento al Comune tramite bonifico bancario del canone annuale base dell’importo di **euro 4.000,00 (IVA inclusa) oltre euro _____ (IVA inclusa) come da offerta, per un totale di euro _____ (IVA inclusa)**, da effettuarsi entro e non oltre giorni 5 dalla data fissata per la sottoscrizione della presente convenzione, importo da corrispondere in un’unica soluzione e per il quale l’Ente provvederà all’emissione di regolare fattura, fornendo altresì le coordinate del conto bancario di tesoreria;
- c) rimborso di tutte le spese sostenute dall’Ente inerenti alle utenze di acqua, luce e gas conseguentemente ad apposita richiesta del suddetto, se e solo se verrà accertato l’utilizzo anomalo e/o inadeguato dei suddetti servizi, oppure la violazione di quanto contenuto nell’art. 9 e fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, lettera b);



COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

25030 Mairano (BS) – Piazza Marconi, 6
Tel. 030975122 - Fax: 0309975032
mail e pec: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
Codice Fiscale e Partita Iva 00855410171



- d) manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e delle relative pertinenze, nonché dei beni strumentali concessi in gestione. Per questi ultimi beni l'Associazione assume inoltre l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria;
- e) provvedere alla pulizia e garantire il decoro degli impianti sportivi, delle loro pertinenze e di tutti i beni strumentali concessi in gestione;
- f) gestire direttamente le prenotazioni per l'utilizzo associativo dell'impianto sportivo campo da calcio in erba sintetica a 7, salvo quanto disposto dall'art. 9, rispettando il principio secondo cui gli impianti sportivi delle strutture sono liberamente accessibili esclusivamente agli associati nel rispetto delle norme vigenti in materia, ed incassare per intero le eventuali tariffe orarie: l'introito delle predette resta interamente attribuito all'Associazione per consentire alla medesima di far fronte alle spese di gestione dell'impianto;
- g) sottoscrivere idonei strumenti assicurativi per l'intera durata della convenzione, ed in particolare:
- polizza di responsabilità civile verso terzi, considerando terzo anche il Comune, la quale fornisca adeguata copertura per quanto concerne i rischi derivanti dalla conduzione degli impianti sportivi e relative pertinenze;
 - polizza che fornisca idonea copertura dai rischi derivanti da incendi, allagamenti, atti vandalici che potrebbero cagionare danno agli impianti sportivi e relative pertinenze;
- h) le predette polizze in copia dovranno essere prodotte al Comune entro la data di stipula della presente convenzione;
- i) vigilare in forma continuativa per la tutela di quanto presente negli impianti secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia;
- j) non eseguire opere o apportare modifiche di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Comune: la richiesta dovrà essere esaminata entro 30 giorni dal ricevimento. L'eventuale diniego dovrà essere idoneamente motivato. In caso di urgenza l'associazione potrà eseguire le opere e le modifiche strettamente necessarie per la conservazione dei beni, dandone immediata comunicazione al Comune, con espressa indicazione delle ragioni dell'urgenza, della natura delle opere e delle modifiche. Le opere anche se autorizzate, restano di proprietà del Comune; l'eventuale rimborso all'Associazione da parte del comune delle spese autorizzate dovrà essere concordato e quantificato con apposito atto deliberativo approvato dalla Giunta.
- k) risarcire al Comune eventuali danni arrecati agli impianti e/o ai beni strumentali dall'Associazione e/o dai suoi associati e/o da terzi autorizzati, nello svolgimento delle attività associative, salvo i casi di forza maggiore e/o di eventi causati da e/o connessi a fatti ed attività di responsabilità del Comune;
- l) restituire gli impianti sportivi ed i beni strumentali nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per uso ed usura, fatta eccezione per tutto quanto derivi da scarsa manutenzione e/o incuria. Si stabilisce in particolare che, in ogni caso, i manti erbosi dei campi da gioco debbano essere



COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

25030 Mairano (BS) – Piazza Marconi, 6
Tel. 030975122 - Fax: 0309975032
mail e pec: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
Codice Fiscale e Partita Iva 00855410171



restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Per quanto stabilito dal presente comma si rimanda inoltre ai verbali di cui all'art. 3.

ART. 5 – Obblighi del Comune

Il Comune assume i seguenti obblighi:

- a) effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, fatto salvo per gli interventi che si rendano necessari quali conseguenza di utilizzo anomalo e/o inadeguato da parte dell'Associazione. Per quanto concerne i manti erbosi si rinvia a quanto disposto dall'art. 4, lettera l)
- b) effettuare il regolare e tempestivo pagamento di tutte le utenze di acqua luce e gas a servizio degli impianti sportivi e delle relative pertinenze per tutta la durata della convenzione, fatto salvo quanto stabilito all'art. 4, lettera c);
- c) sostenere le spese inerenti alle tasse di proprietà ed alle polizze assicurative RCA dei furgoni concessi in uso;

ART. 6 – Utilizzo da parte del Comune

Il Comune si riserva l'utilizzo degli impianti sportivi e delle loro pertinenze, senza oneri di alcun tipo, per lo svolgimento di manifestazioni, esigenze scolastiche o di pubblico interesse per un numero massimo di 5 eventi per ciascun impianto nel corso di ogni singolo anno solare.

ART. 7 – Pubblicità

L'Associazione può gestire liberamente l'utilizzo degli spazi da adibire a pubblicità esclusivamente nell'area interna dell'impianto sportivo del campo a 11 e nelle aree interne ed esterne dell'impianto sportivo del campo a 7, fatte salve le normative vigenti ed impegnandosi altresì a non determinare situazioni contrarie al decoro.

ART. 8 – Risoluzione e sospensione della convenzione

Le Parti possono risolvere la presente convenzione per gravi inadempienze tramite lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata alla controparte, con invito a porvi rimedio entro 30 giorni dal ricevimento dell'intimazione ad adempiere. In caso di mancato adempimento entro il suddetto termine, la presente convenzione s'intenderà risolta.

ART. 9. – Diritti di godimento a soggetti terzi rispetto alle parti

Gli impianti sportivi delle strutture sono liberamente accessibili da tutti gli associati, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La presente convenzione autorizza unicamente l'Associazione a concedere agli associati l'utilizzo con eventuale tariffazione oraria dell'impianto sportivo campo da calcio in erba sintetica a 7, assolvendo quanto disposto dall'art. 4, lettera f).

Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, l'Associazione si obbliga a non trasferire alcun stabile diritto di godimento degli impianti sportivi, delle loro pertinenze e dei beni strumentali a soggetti terzi rispetto alle Parti della



COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

25030 Mairano (BS) – Piazza Marconi, 6
Tel. 030975122 - Fax: 0309975032
mail e pec: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
Codice Fiscale e Partita Iva 00855410171



presente convenzione, in particolare ad altre Associazioni Sportive di qualsivoglia natura, pena la risoluzione della convenzione stessa, nonché quanto stabilito dall'art. 4, lettera c).

Saranno ammesse eccezioni unicamente a condizione che venga rilasciato apposito permesso scritto da parte del Comune.

ART. 10 – vincolo di immutabilità del Legale Rappresentante

Per tutta la durata della presente convenzione sussiste il vincolo di immutabilità del Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. Nel caso di modifica l'Associazione ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune, il quale si riserva la facoltà di rescindere il contratto, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, dandone preavviso di 30 giorni.

Il Comune di Mairano (_____)

L'Associazione Sportiva Dilettantistica _____ (Sig. _____)

Allegati:

- a) Planimetria degli impianti e delle pertinenze.
- b) Elenco dei beni strumentali mobili ed immobili concessi in gestione.